

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATO DALLA SOCIETA' FEMI-CZ RUGBY ROVIGO IN DATA 17/3/2015

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza notificata dalla società RUGBY ROVIGO DELTA SRL., in data 17 marzo 2015, a mezzo comunicazione PEC (ore 12.31), con la quale veniva richiesto l'avvio del procedimento di cui agli artt. 57 e seguenti del Regolamento di Giustizia, per fatti costituenti illeciti tecnici di giocatori con contestuale richiesta di adozione di un provvedimento sanzionatorio relativi a fatti avvenuti durante l'incontro Femi Cz Rugby Rovigo Delta vs Cammi Rugby Calvisano del 14 marzo 2015;

considerato che nell'istanza veniva fatta espressa riserva di allegare il dvd integrale dell'incontro avendo la RUGBY ROVIGO DELTA SRL. provveduto ad inoltrare solo 4 episodi, residuandone uno da estrapolare dal dvd della gara;

rilevato che in data 23 marzo 2015 l'istante faceva pervenire all'ufficio del Giudice Sportivo i filmati posti alla base della richiesta disciplinare;

Che veniva fissata per martedì 31 marzo 2015 il giorno nel quale il Giudice Sportivo avrebbe emesso la decisione;

Che veniva, altresì assegnato il termine del 29 marzo 2015 affinché le parti avrebbero potuto depositare memorie e documenti utili alla decisione;

Che in data 29 marzo 2015 l'Avv. Federico LETINIC, giusta nomina a margine, rilasciata dal Presidente del Rugby Calvisano Srl., il sig. Alessandro Vaccari, provvedeva a tale onere e depositava a mezzo comunicazione PEC una memoria difensiva;

Stante la produzione delle parti l'istruttoria può definirsi completa e l'istanza matura per la decisione.

L'istanza è parzialmente fondata.

Deduce il Presidente del **Rugby Rovigo Delta S.r.l.**, il Comm. Francesco Zambelli, che *“ in occasione della gara del Campionato Nazionale di Eccellenza svoltasi in data 14.03.2015 tra le squadre della Femi Cz Rugby Rovigo Delta e del Rugby Calvisano si sono verificati diversi episodi costituenti, a parere della scrivente società, illeciti tecnici commessi da giocatori del Calvisano in danno di giocatori del Rovigo non visti e dunque non puniti dall'arbitro. Si va di seguito ad indicare analiticamente i singoli episodi, tutti corredati da prova video. I) STAMPING giocatore Luigi Ferraro (parte offesa Joe Van Niekerk) Al minuto 29:29 del primo tempo, con la gara sul punteggio di 21 a 3, in una fase di raggruppamento con palla a terra (ruck) a favore del Rovigo, il giocatore del Calvisano Luigi Ferraro, in piedi, calpesta la testa del giocatore del Rovigo Joe Van Niekerk che si trovava a terra, con movimento del tutto estraneo all'azione di gioco. Si rileva che il giocatore calpestato si trovava in posizione manifestamente vulnerabile. Si allega sin d'ora a questa segnalazione un supporto dvd contenente le immagini delle riprese Rai dell'intera partita non essendo stato possibile, tecnicamente, estrapolare le sole immagini relative al fatto oggetto della presente segnalazione rilevando che le stesse ben potranno essere acquisite dal Giudice e valutate come prova ai sensi dell'art. 41 lett. b) del Regolamento di Giustizia non essendo stato il fatto rilevato dai giudici di gara ed essendo lo stesso fallo pacificamente estraneo all'azione di gioco. Si precisa che il fatto segnalato si è svolto al minuto 29:29 del primo tempo (come segnalato sul tabellino segnapunti che compare nella ripresa in alto a sinistra, corrispondente al minuto 0:37:46 del dvd II) ENTRATA VIOLENTA DI SPALLA giocatore Ferraro (parte offesa Edoardo Ruffolo) Nel corso del primo tempo, a gioco fermo avendo l'arbitro fischiato un fallo, il giocatore del Calvisano Ferraro giungeva di corsa per colpire, come in effetti colpiva, violentemente con la spalla alle ginocchia il giocatore del Rovigo che si trovava in piedi e con le braccia alzate, dando le spalle al giocatore del Calvisano. La posizione del giocatore di Rovigo appare manifestamente vulnerabile in quanto del tutto ignaro del colpo che si apprestava a ricevere e senza poter prepararsi ad assorbirlo. III) PUGNO AL VOLTO giocatore Morelli n. 1 Calvisano (parte offesa Edoardo Ruffolo n. 6 del Rovigo) Al minuto 1:06 del primo tempo nel corso di una maul il giocatore n. 1 del Calvisano Morelli colpiva con un pugno al volto e con movimento pacificamente del tutto estraneo al gioco, il giocatore n. 6 del Rovigo Edoardo Ruffolo.*

Segue

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT.56 E SS. REG. DI GIUSTIZIA DEL FEMI-CZ RUGBY ROVIGO

IV) PUGNO giocatore Ferraro. Nel corso del secondo tempo, con il Rovigo in attacco con possesso palla avendo eseguito una ruck, il giocatore Ferraro entra nella ruck portando un pugno in danno di un giocatore del Rovigo, compiuta l'azione violenta si allontana. V) STAMPING giocatore n. 4 del Calvisano Cavalieri su giocatore del Rovigo a terra. Nel corso del primo tempo dopo una touche il giocatore n. 4 del Calvisano Cavalieri calpestava un giocatore a terra del Rovigo, approfittando della manifesta vulnerabilità del giocatore offeso. In relazione alle segnalazioni da II) a V) si allega un supporto chiave usb contenente le immagini della ripresa televisiva relative ai singoli episodi segnalati rilevando che le stesse ben potranno essere acquisite dal Giudice e valutate come prova ai sensi dell'art. 41 lett. b) del Regolamento di Giustizia non essendo stato il fatto rilevato dai giudici di gara ed essendo lo stesso fallo commesso a gioco fermo. La presente viene trasmessa anche a mezzo posta elettronica certificata con allegate le immagini relative alle segnalazioni da II) a V) non essendo possibile allegare via e mail l'intero contenuto del dvd riguardante la segnalazione I), che verrà inviato tempestivamente a mezzo raccomandata A.R. unitamente alla presente istanza e al supporto chiave usb.

Osserva, al contrario, il **Rugby Calvisano S.r.l.**, con la memoria difensiva ex art. 59 Regolamento di Giustizia che "...1) In ordine alla prova televisiva, L'art. 41 comma lett. b) Reg. Giust. prevede la possibilità di utilizzare la prova televisiva . allorché "tale documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all' azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime" .Premettendo che nessuno dei fatti considerati nell'istanza del presidente del Rovigo ha determinato alcuna lesione di alcun genere, come desumibile dal fatto che nessuno dei giocatori del Rovigo attinti dagli asseriti "colpi" sia stato sottoposto a cure mediche in campo, né sia stato sostituito (nemmeno temporaneamente) né, tantomeno, si sia assentato dall'azione di gioco in corso, appare doveroso sottoporre al Giudice alcune considerazioni che prendono spunto dalle situazioni letteralmente individuate dalla norma per le quali è consentito l'utilizzo della prova televisiva.

A) Primo caso: qualora la condotta risulti essere stata posta in essere a gioco fermo. Sul punto le immagini fornite da chi ha presentato l'istanza chiariscono inequivocabilmente come tutti i fatti segnalati siano occorsi durante il gioco, nel corso di fasi attive della partita e, quindi, non rientrino nelle previsioni dell' art. 41 comma I lett. b) Reg. Giust. perché possa essere ritenuta utilizzabile la prova televisiva.

B) Secondo caso: qualora il fatto commesso risulti estraneo all' azione di gioco. Anche qui le immagini sono del tutto inequivocabili: tutte le condotte prese in esame risultano essere state poste in essere nel corso di azioni di gioco, esattamente nel punto in cui l'azione si stava svolgendo, dove si trovava il pallone e pertanto al di fuori del casi previsti per l'utilizzo della prova televisiva. Oltre a ciò l'art. 41 comma I lett. b) Reg. Giust. limita l'utilizzo di tale mezzo probatorio, in entrambi i casi sopra descritti, ai soli "fatti violenti" non rilevati dagli ufficiali di gara. Appare assolutamente evidente dalle immagini come ognuno dei fatti in questione sia occorso durante delle fasi di gioco e, soprattutto, sotto il pieno controllo sia dell'arbitro che dei giudici di linea, nessuno dei quali ha ritenuto segnalare o sanzionare gli episodi evidentemente in quanto non rappresentativi di infrazioni di gioco, né di illeciti di qualsiasi natura, o comunque in quanto non gravi né pericolosi e, pertanto, non violenti. A tale ultimo proposito, pare doveroso spendere alcune riflessioni in merito alle condotte che devono essere fatte rientrare nel novero dei "fatti violenti" di cui all'art. 41 comma I letto b) Reg. Giust. stante l'indeterminatezza dell'accezione riportata dalla norma. A parere dello scrivente devono essere intesi in tal senso tutti quei gesti che nella loro concretezza, per le loro entità e gravità, abbiano provocato o sarebbero stati in grado di provocare reali effetti lesivi e che quindi, nella loro manifestazione, siano caratterizzati da rilevante pericolosità. Del resto è la stessa norma che traccia una utile via interpretativa che consente di stabilire a quali fatti si possa riferire la prova televisiva prevedendo, quale ipotesi "guida", l'utilizzabilità di tale mezzo probatorio allorché le condotte analizzate abbiano provocato "lesioni gravi o gravissime". Ciò attesta la necessità che la condotta posta in essere debba necessariamente rivestire la caratteristica della rilevante gravità e pericolosità. Altresì nella valutazione del "fatto violento" non ci si può certo esimere dal considerare il fatto che il rugby sia uno sport incentrato sullo scontro, sul contatto tra i giocatori e sulla prevalenza fisica sull'avversario. Un'ulteriore considerazione. A fronte della indeterminatezza del concetto di "fatto violento" contenuto nella norma, la necessità di ricercare dei limiti precisi, fondati su canoni oggettivi, per l'individuazione dei casi in cui possa ritenersi utilizzabile la prova televisiva risulta essenziale per sottrarre al singolo ogni valutazione in merito alla selezione dei fatti da sottoporre al Giudicante.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT.56 E SS. REG. DI GIUSTIZIA DEL FEMI-CZ RUGBY ROVIGO

Situazione quest'ultima che inevitabilmente, stante la diversa interpretazione che ognuno può assegnare al generico concetto di "fatto violento", rischierebbe di tradursi nella possibilità per chiunque di presentare innumerevoli richieste di avvio di procedimenti disciplinari fondate su prove televisive per fatti ritenuti perseguibili in base a valutazioni esclusivamente personali dell'istante. Tornando agli episodi oggetto del presente procedimento, appare innanzitutto chiaro come in nessuna delle azioni contestate possano essere ritenuti sussistenti i parametri della rilevante gravità e pericolosità utili per poter definire come violento un fatto e, pertanto, legittimanti l'utilizzo della prova televisiva. Infatti tutti gli accadimenti risultano appartenere alle dinamiche proprie del rugby e non hanno determinato alcuna conseguenza a carico di alcuno. Inoltre tutte le azioni segnalate, come già precisato, sono occorse durante delle fasi attive della partita, mai a gioco fermo e sono state poste in essere sotto il controllo dell'arbitro e/o dei giudici di linea presenti sul punto di commissione ed accertati delle stesse. Nonostante ciò gli ufficiali di gara non hanno ritenuto intervenire in nessuna occasione, nemmeno per redarguire i giocatori del Calvisano. Pertanto, in considerazione delle suddette osservazioni, appare evidente come non si verta in alcuna delle situazioni previste dall' art. 41 comma I lett. b) Reg. Giust. perché possa essere utilizzata la prova televisiva e non possa essere impostato il procedimento richiesto in quanto basato unicamente su tale elemento probatorio. 2) In merito ai singoli episodi contestati. In ogni caso, richiamando altresì tutte le deduzioni formulate in precedenza, si ritiene esporre alcune considerazioni in merito ai singoli episodi contestati seguendo l'ordine di cui all'istanza presentata dal Rugby Rovigo. I) Stamping Luigi Ferraro. Appare palese come il sig. Ferraro nella fase richiamata fosse intento a spingere, secondo regolamento, gli avversari nel corso di una ruck da questi ultimi impostata, impegnandosi in una fase di gioco comunemente definita "controruck", ossia un'azione finalizzata ad allontanare gli avversari dal punto di incontro al fine di recuperare il pallone. Nella propria azione il sig. Ferraro, scavalcando il sig. Van Niekerk disteso a terra, cercava di allontanare gli avversari giunti sul posto per "proteggere" il pallone messo a disposizione dal proprio compagno; subiva però la spinta dei medesimi, di conseguenza si trovava in una situazione di equilibrio assai precario e del tutto involontariamente colpiva con la scarpa il sig. Van Niekerk. A riprova dell' assoluta involontarietà del colpo le immagini attestano come il sig. Ferraro fosse intento a guardare in una direzione diversa rispetto alla posizione del sig. Van Niekerk ed avesse addirittura lo sguardo puntato verso l'arbitro il quale si trovava esattamente sul punto ove si stava svolgendo l'azione. Il fatto che quest'ultimo non abbia inteso segnalare né punire alcunché, nonostante avesse evidentemente assistito all'episodio, palesa come la condotta del sig. Ferraro non solo non fosse volontaria ma altresì fosse priva di qualsiasi connotato di violenza o pericolosità. Del resto lo stesso Van Niekerk si rialzava e si allontanava senza manifestare alcun risentimento né richiamando l'attenzione dell'arbitro sul fatto. Circostanza che evidenzia l'irrelevanza dello stesso. Pertanto, ricordando altresì le precedenti deduzioni in merito alla improcedibilità dell'azione disciplinare allorché il mezzo della prova televisiva concerna fatti da considerarsi non violenti, occorsi durante il gioco (e non a gioco fermo) ed ai quali gli ufficiali di gara abbiano assistito, in considerazione altresì dell' assenza di qualsivoglia conseguenza per il sig. Van Niekerk, si chiede che Codesto Giudice voglia archiviare il presente procedimento astenendosi dal pronunciare qualsivoglia decisione sanzionatoria nei confronti del sig. Luigi Ferraro. II) Entrata violenta di spalla sig. Luigi Ferraro. Nel caso di specie il sig. Ferraro, non essendosi evidentemente reso conto del fischio dell' arbitro (del resto il fatto è avvenuto sotto la tribuna occupata dai tifosi più calorosi del Rovigo nel corso di una partita che vedeva la partecipazione di 4500-5000 persone), "entrava" nel raggruppamento formatosi nel corso del gioco secondo le regolari modalità previste per la "pulizia" (ossia l'allontanamento) degli avversari dal punto di incontro. Le immagini attestano l'uniformità delle modalità del gesto compiuta dal sig. Ferraro alle regole del gioco ed altresì il fatto che lo stesso sia occorso un solo secondo dopo il fischio dell' arbitro (il fischio interveniva al minuto 16:08, l'intervento del Ferraro al minuto 16:09) . Appare verosimile che il sig. Ferraro, già impegnato nella corsa verso il raggruppamento, non abbia avuto modo di sentire il fischio dell'arbitro né, tantomeno, di rendersi conto che l'azione fosse stata bloccata. L'impossibilità di ricondurre l'episodio che qui occupa ad alcun illecito pare evidente se solo si considera che è avvenuto in presenza dell'arbitro, posto a brevissima distanza dal punto ove avveniva il contatto, il cui sguardo era diretto proprio in quella direzione: risulta quindi estremamente indicativa la circostanza che l'ufficiale di gara, nonostante avesse osservato lo sviluppo della vicenda, non abbia ritenuto intervenire in alcun modo.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT.56 E SS. REG. DI GIUSTIZIA DEL FEMI-CZ RUGBY ROVIGO

Si chiede pertanto che Codesto Giudice, per tutte le ragioni e le deduzioni sopra esposte, voglia archiviare il presente procedimento astenendosi dal pronunciare qualsivoglia decisione sanzionatoria nei confronti del sig. Luigi Ferraro non potendosi ascrivere al medesimo alcun illecito. III) Pugno al volto sig. Morelli Gabriele. Ancora una volta non si può che evidenziare come il gesto del sig. Morelli attenga ad un regolare movimento di gioco. Il giocatore del Calvisano infatti, intento ad "entrare" per spingere nel corso di una maul, al momento dell' impatto con il raggruppamento già formato, dava il cosiddetto "colpo" con la spalla ed il braccio, movimento assolutamente regolare, finalizzato ad imprimere al proprio ingresso nell'azione una maggiore inerzia. Dalle immagini appare evidente come la posizione dei propri compagni già presenti nel raggruppamento abbia obbligato il medesimo ad una legatura alta, sulla schiena dei medesimi. Nel compiere tale gesto, nel corso del quale il Morelli guardava verso il basso ed avanti a sé, intento a controllare lo sviluppo del gioco colpiva l'avversario sig. Ruffolo. Pare chiara ancora una volta l'assoluta involontarietà del colpo nonché l'inconsistenza dello stesso, anche questa attestata dal fatto che il sig. Ruffolo abbia proseguito nell'azione ed altresì dalla circostanza che né l'arbitro né il segnalinee, presente a ridosso dell'azione essendo l'episodio accaduto a poca distanza dalla linea di touch, abbiano rilevato alcunché. Si chiede pertanto, richiamando ancora una volta quanto già asserito in merito all' inutilizzabilità della prova televisiva anche nel caso di specie in quanto il fatto non può ritenersi violento, il gioco non era fermo, né l'episodio estraneo all'azione di gioco, che Codesto Giudice voglia archiviare il presente procedimento astenendosi dal pronunciare qualsivoglia decisione sanzionatoria nei confronti del sig. Gabriele Morelli non potendo si riconoscere nella condotta del medesimo alcun illecito. IV) Pugno giocatore sig. Luigi Ferraro. Non si comprende la doglianza dell' istante. L'azione si è sviluppata sotto lo sguardo dell' arbitro e del guardalinee che non hanno evidenziato alcunché, mentre la ripresa, effettuata dalla parte opposta rispetto alla posizione del Ferraro, dimostra unicamente che quest'ultimo abbia "caricato" (come consentito) il proprio ingresso nella ruck. L'effettivo contatto con il raggruppamento, data la posizione della telecamera, non è invece assolutamente visibile. Lamenta il richiedente che il sig. Ferraro abbia, in tale circostanza, colpito con un pugno un avversario: il fatto che nemmeno l'istante medesimo abbia avuto modo di indicare chi sarebbe stato attinto dal colpo evidenzia l'inconsistenza della rimostranza. Nessun altro elemento pare confortare la versione del richiedente dal momento che nessun giocatore del Rovigo, al termine dell'azione, né ha manifestato alcun sintomo attestante una violenza subita né ha rappresentato alcunché agli ufficiali di gara ivi presenti. Stante l'assoluta mancanza di riscontri a supporto della richiesta che qui occupa, si chiede Codesto Giudice voglia archiviare il presente procedimento astenendosi dal pronunciare qualsivoglia decisione sanzionatoria nei confronti del sig. Luigi Ferraro. V) Stamping sig. Augustin Cavalieri. Anche in merito a tale ultimo episodio le doglianze risultano del tutto destituite di fondamento. Innanzitutto anche in quest'occasione l'episodio è accaduto durante una azione nel corso della quale dalle immagini si può chiaramente constatare la presenza, nelle adiacenze dell' azione, degli ufficiali di gara i quali non hanno ritenuto sanzionare il Cavalieri né, tantomeno, hanno valutato la sussistenza di qualsivoglia illecito di gioco dato che nemmeno è stato concesso un calcio di punizione a favore del Rovigo. Inoltre nella condotta del sig. Cavalieri non è in alcun modo possibile desumere alcuna violenza. Quest'ultimo, nel superare un giocatore del Rovigo che in posizione di fuorigioco cercava di far crollare il raggruppamento avanzante instaurato dal Calvisano, ostacolando altresì con il proprio corpo il movimento dei giocatori che si stavano organizzando per proseguire nell'azione, sfiorava senza imprimere alcuna forza il corpo del giocatore rodigino affinché questi recedesse dal proprio comportamento. Pare superfluo ricordare che la Condotta del Cavalieri sia, nella prassi del gioco, assolutamente riconosciuta ed accettata allorché, come nel caso di specie, non sia diretta a provocare lesioni e/o non vengano attinti la testa o altre parti vulnerabili del corpo. Tale circostanza, oltre all'assoluta mancanza di qualsiasi conseguenza per il giocatore del Rovigo che si rialzava immediatamente, unitamente al fatto che gli ufficiali di gara abbiano ritenuto soprassedere in ordine all' episodio, attesta l'inconsistenza della rimostranza non potendosi riconoscere il gesto come violento e sanzionabile. 'Si chiede pertanto che Codesto Giudice voglia archiviare il presente procedimento astenendosi dal pronunciare qualsivoglia decisione sanzionatoria nei confronti del sig. Augustin Cavalieri non sussistendo alcun elemento attestante l'integrazione della fattispecie prospettata ed altresì, non potendosi ritenere il fatto contestato come violento. 3) Contenimento delle eventuali pene.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT.56 E SS. REG. DI GIUSTIZIA DEL FEMI-CZ RUGBY ROVIGO

Qualora il Giudice dovesse riconoscere i sigg.ri Ferraro, Morelli e Cavalieri responsabili di qualsivoglia illecito sportivo, lo scrivente ritiene che l'eventuale pena debba essere attestata sul minimo edittale previsto e diminuita, oltre che per le attenuanti eventualmente riconosciute e di cui all'art. Il comma 1, per il riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. Il comma 2 Reg.Giust.- Innanzitutto, in merito alla determinazione della pena base.L'art. 14 n. 1 lett. a) Reg. Giust. impone al Giudice, nella individuazione della pena, di valutare tutte le modalità dell'infrazione e la gravità del fatto. A tale proposito si richiamano tutte le considerazioni già esposte in precedenza concernenti, in particolare, l'impossibilità di ritenere le condotte segnalate come concretamente violente ed irrispettose dei principi del rugby, ciò a fronte del contesto in cui sarebbero stati inferti gli asseriti colpi e la scarsissima entità degli stessi, incapaci di determinare conseguenze di alcun genere. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, stante la particolare tenuità dei fatti, a parere della difesa Codesto Giudice non può che individuare l'eventuale sanzione base sul minimo edittale previsto. In merito alla valutazione delle circostanze preme precisare che, anche qualora dovesse essere riconosciuta ad alcuno degli accusati la recidiva, questa, in quanto circostanza prevista dal Capo IV del Regolamento di Giustizia, deve essere posta in bilanciamento con le attenuanti delle quali si invoca sin d'ora la dichiarazione di prevalenza, con conseguente riduzione della sanzione nella massima estensione consentita."

Le parti interessate hanno perfettamente inquadrato l'oggetto della decisione facendo rientrare le fattispecie sottese nel dettato dell'art. 41 lettera b) del Regolamento di Giustizia (prova televisiva).

Il compito del Giudice di prime cure, tuttavia, è quello di verificare dalle immagini televisive offerte, l'esistenza di un fatto violento, volontariamente commesso a gioco fermo o estraneo all'azione di gioco, non rilevato dagli ufficiali di gara o, comunque, che abbia causato lesioni gravi o gravissime.

Al Giudice Sportivo, in estrema sintesi, è richiesto dalle norme regolamentari di verificare oggettivamente, senza alcun potere di indagini autonome e suppletive, se le riprese televisive o filmate, offrano anzitutto garanzia tecnica e documentale e successivamente se il fatto sia violento e commesso volontariamente a gioco fermo o estraneo all'azione di gioco.

Richiamando la costante giurisprudenza dell'ufficio, il Giudice Sportivo inoltre nel determinare la colpevolezza di un tesserato fa uso di alcuni indici rilevatori per ritenere se l'azione sia stata compiuta e/o compiuta pienamente.

Su tali presupposti di fatto e diritto il Giudice Sportivo ritiene non accoglibile l'istanza per i due episodi di stamping che avrebbero visto partecipare il giocatore del Rugby Calvisano Luigi Ferraro e Augustin Cavalieri.

Appaiono fondate le eccezioni della difesa del Rugby Calvisano quando evidenziano che le azioni siano accadute durante un'azione di gioco.

Dalle immagini si può chiaramente vedere che nel caso del tesserato Luigi Ferraro, lo stesso partecipa ad una ruck avanzante e nel momento di richiamare il piede di appoggio è in posizione di spinta e i compagni lo portano in avanti. Nel poggiare il piede sinistro a terra, lo stesso si trova sotto dei giocatori e il piede si appoggia sul parte alta del corpo, zona collo del giocatore che in quel momento è a terra. L'azione è del tutto involontaria, non avendo il Ferraro la possibilità materiale di vedere chi fosse il giocatore a terra. Azione involontaria e da non sanzionare.

Così come l'azione che ha visto partecipare il tesserato del Rugby Calvisano, Augustin Cavalieri. In questo caso le immagini sono su un campo lungo, dunque non c'è la nitidezza delle immagini stesse, ma si può comunque percepire che la maul avanzante del Rugby Calvisano è interrotta da un giocatore del Rugby Rovigo che cade a terra. La maul del Calvisano si porta in avanti per la spinta e si vede che il giocatore del Rovigo afferra una gamba di un avversario e viene superato dagli altri giocatori. Non si esclude che il giocatore del Rovigo venga colpito con un'azione di stamping sulla gamba, ma le immagini portano a ritenere che nell'azione non ci fosse volontarietà nel colpire l'avversario e procurargli lesioni fisiche. Azione da non sanzionare per mancanza di volontarietà nel gesto.

Il terzo episodio all'esame del Giudice Sportivo è indicato dal Rugby Rovigo al punto 4 (pugno giocatore Ferraro).

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT.56 E SS. REG. DI GIUSTIZIA DEL FEMI-CZ RUGBY ROVIGO

In merito a tale azione le immagini non sono sufficientemente chiare per consentire al Giudice Sportivo di sanzionare il comportamento del Luigi Ferraro. Invero si può vedere dal video che il Ferraro, in posizione di mediano di mischia, serra il pugno destro ed entra di spalla nel raggruppamento e successivamente si rialza. Le immagini tuttavia sono prese da posizione posteriore rispetto all'azione e non si vede né il Ferraro colpire l'avversario, né soprattutto se la sua azione va a buon fine. Invero le immagini sono subito tagliate e non si vede ad esempio chi, dopo il raggruppamento, rimane a terra e/o se qualche giocatore del Rovigo chiede l'intervento del medico e/o del massaggiatore. Non aiuta il Giudice Sportivo il referto di gara che non riporta alcun infortunio a tesserato del Rovigo in occasione dell'azione incriminata. Del resto dallo stesso tenore della contestazione mossa nell'istanza il Rugby Rovigo è a sua volta generica "...il giocatore Ferraro entra nella ruck portando un pugno in danno di un giocatore del Rovigo, compiuta l'azione violenta si allontana".

In ragione di ciò in difetto di prova del fatto commesso dal Ferraro non si ritiene di irrogare alcuna sanzione.

Episodio indicato nell'istanza con il punto 3) Pugno al volto giocatore Morelli.

In merito alle immagini dell'episodio sopra indicato, si nota perfettamente che il giocatore contraddistinto dal n. 1 del Rugby Calvisano, il tesserato Gabriele Morelli, si avvicina da dietro ad una ruck dove il giocatore del Rovigo Edoardo Ruffolo era intento a contestare una maul avanzante e gli sferra da dietro un pugno, con la parte interna della mano, andando a colpire il giocatore del Rovigo sul volto parte destra. L'azione è estranea al gioco, volontaria, andata a buon fine poichè portata interamente a termine e che configura la violazione dell'art. 27. 1 lettera K) (pugno) potendo irrogare la sanzione prevista dal minino edittale due settimane di squalifica.

La sanzione dovrà considerarsi aggravata di due settimane per il concorso delle circostanze aggravanti specifiche di cui all'art 27/2. lettera a) – qualora l'azione violenta abbia oggetto la testa dell'avversario e b) – qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa, per un totale di 4 settimane di squalifica.

In accoglimento della richiesta delle attenuanti generiche di cui all'art. 14 Regolamento di Giustizia, posta a base nel punto 3) dalla difesa del Rugby Calvisano, non avendo il sig. Morelli riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 5 (cinque) anni, si riduce di una settimana la sanzione irrogata e così la sanzione definitiva dovrà considerarsi determinata in 3 (tre) settimane di squalifica, dal 31 marzo 2015 al 21 aprile 2015.

Sul quinto ed ultimo episodio, indicato nell'istanza con il punto 3, le immagini portano a ritenere responsabile il tesserato Luigi Ferraro dell'infrazione di cui all'art. i) del regolamento di Giustizia con l'irrogazione della sanzione minima edittale di 2 (due) settimane di squalifica; sanzione che dovrà intendersi aggravata di una settimana per la recidiva infra quinquennale ex art. 15 regolamento di Giustizia.

Invero in questo caso le immagini attestano come il direttore di gara fischia l'interruzione del gioco e si nota che il Ferraro, nonostante tutti gli avversari ed i suoi compagni si fermano per l'intervento arbitrale, volontariamente e con un gesto estraneo all'azione di gioco, carica pericolosamente il giocatore del Rovigo, il sig. Edoardo Ruffolo che viene colpito nella parte bassa della schiena e che a seguito del colpo, in posizione oramai rilassata, cade male a terra.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

In accoglimento parziale dell'istanza presentata dal Rugby Rovigo Delta Srl., visti gli artt. 14, 15, 27, 41, del Regolamento di Giustizia, irroga al **sig. Gabriele Morelli**, la sanzione di settimane 3 (tre) di squalifica, dal 31 marzo 2015 al 21 aprile 2015 per la violazione dell'art. 27.1 lettera K (pugno) e 27.2 lettere a) e b) e al tesserato **Luigi Ferraro** la sanzione di settimane 3 (tre) di squalifica per la violazione dell'art. 27.1 lettera u) (carica pericolosa), dal 31 marzo 2015 al 21 aprile 2015, con il concorso della recidiva ex art. 15;

rigetta l'istanza per gli altri casi proposti.

In ragione dell'accoglimento parziale dell'istanza, il Rugby Rovigo Delta Srl., va esente dal versamento del contributo per l'accesso alla giustizia.

Roma, 31 marzo 2015

(Avv. Marco Cordelli)

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)**